Percentuali calcolo contributi Associativi Esercizio 2025

di **Marica Sartori**, *direttore Co.Di.Pr.A.*

L'attività di attenta valutazione di ogni specifico elemento e condizione ci ha consentito di definire un costo medio della Polizza Collettiva 2025 generalmente in riduzione rispetto al costo medio del 2024, con garanzie complessive in linea con le polizze delle annualità precedenti.

Questo anche grazie alla riduzione di alcuni caricamenti dei Fondi, sopportabili temporaneamente e straordinariamente senza compromettere l'efficacia di tali strumenti, in considerazione della forte patrimonializzazione di Co.Di.Pr.A. e dei Fondi stessi. Gli specifici costi comunali evidentemente dipendono dall'andamento storico dei danni nei vari Comuni.

Anche nel 2025 il contributo associativo verrà suddiviso in **due quote**:

- **1ª Quota:** indicativamente **entro il 30 ottobre**, la parte di contributo associativo composto da una quota fissa pari a 30,00 euro comprensiva delle eventuali quote pari a 10 euro di adesione ai Fondi IST Mele e Fitopatie, e una quota variabile calcolabile applicando la percentuale del 40% del Premio assicurativo, distinte per Comune e Prodotto, maggiorato delle aliquote per i caricamenti dovuti per la copertura dei costi gestionali, per autofinanziamento, per la copertura dei contributi ridotti annualità pregresse e per l'eventuale adesione ai Fondi di Mutualità.
- **2ª Quota:** a effettiva chiusura delle pratiche di ogni agricoltore, per la richiesta del contributo pubblico con conseguente pagamento allo stesso da AGEA, la parte di contributo associativo composto da una quota variabile calcolata applicando la percentuale del 60% del Premio. Allo stato attuale, non sono ancora stabiliti i termini di liquidazione del contributo da parte di AGEA e, quindi, non ci è possibile stabilire il termine entro il quale l'agricoltore sarà tenuto a restituire al Consorzio la parte di saldo del contributo associativo. Vi è, inoltre, da evidenziare che i pagamenti da parte di AGEA saranno riferiti ai singoli certificati assicurativi (combinazione Comune/Prodotto) e non all'azienda. Quindi potranno essere liquidati da AGEA in diversi bonifici e tempi. Nel caso di straordinari e imprevedibili ritardi o condizioni particolari il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire termini e condizioni diverse.

Eventuali errori, anomalie o problematiche specifiche puntuali di qualche azienda, oltre che la decretazione di Parametri inferiori alla Tariffa, che comportassero la perdita e/o riduzione parziale o totale del contributo, determinerebbero comunque il recupero integrale dal Socio da parte di Co.Di.Pr.A. dell'importo anticipato pari al 60% del Premio agevolato.

Contributi associativi 2025: una simulazione

Valore Assicurato: 10.000 euro
Tasso: 10%

Ipotesi 1: parametro 8,5%
Ipotesi 2: parametro 10%

Tasso (%)	**Parametro** (%)	**Spesa ammessa** (euro)	**Ipotesi Aliquota contributiva** (%)	**Ipotesi Contributo liquidato** (euro)	**Prima quota associativa** (euro)	**Seconda quota associativa** (euro)
10	8,5 media nazionale	850	65	552,5	**400** Importo al quale devono essere aggiunti i caricamenti associativi e quote fondi	**600**
			60	510		
			55	467,5		
	10 > Trento 99% dei casi	**1.000**	65	650		
			60	600		
			55	550		

Nella Tabella **"Quote Socio", consultabile sul sito www.codipratn.it**, sono quindi riportate le percentuali utilizzabili per il calcolo della prima quota del contributo associativo e le percentuali per il calcolo della seconda quota a saldo del contributo associativo.

- Le percentuali indicate nella Tabella per il calcolo della prima quota del contributo associativo (termine di pagamento indicativamente previsto entro il 30 ottobre), non comprendono, non essendo esprimibili in percentuale, la parte di contributo associativo composto da una quota fissa pari a 30,00 euro comprensiva delle eventuali quote pari a 10 euro di adesione ai Fondi IST Mele e Fitopatie.
- Le predette percentuali, relative al calcolo della prima parte del contributo associativo, comprendono il contributo pari al 4,5% del Premio 2025, quest'anno destinato alla compensazione saldi 2023. **Tale contributo viene richiesto in luogo del caricamento pari al 4% del Premio previsto nelle annualità precedenti al 2024**; in considerazione della riduzione media della tariffa provinciale del 10% circa, questo significa che **mediamente** gli agricoltori trentini non subiscono alcun peggioramento del contributo richiesto ***(4,5% del 90% del Premio X = 4,05% del Premio X)***.
- Le percentuali indicate sono riferibili ad Associati che abbiano aderito al sistema di pagamento automatico SEPA D.D. (ex RID). Nel caso in cui l'Associato non vi abbia volontariamente aderito è necessario aumentare tale percentuale di 0,15 punti. Sottolineiamo la convenienza del sistema SEPA D.D. (ex RID) e consigliamo l'adesione. Un'azienda che assicura 100.000,00 euro di prodotto risparmia 150,00 euro.
- Per ogni singolo Prodotto/Comune sono indicate le specifiche percentuali da applicare:
  a) riferite alla Società Aggiudicatrice della gara 2025 "ITAS MUTUA";
  b) alle società/intermediari che aderiscono all'accordo di collaborazione con AgriRisk Srl. In questo caso gli Intermediari si fanno carico dei costi gestionali di AgriRisk Srl, riconoscendo un relativo compenso alla stessa, comportando beneficio diretto all'agricoltore;
  c) alle società/intermediari che non vi aderiscono. Tale differenza è riferibile agli effettivi costi necessari per il controllo e l'informatizzazione dei dati dei certificati, che nel caso di società/intermediari aderenti all'accordo con AgriRisk Srl sono inferiori, in quanto vi provvede la stessa AgriRisk Srl.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2025 - LE DATE DA RICORDARE

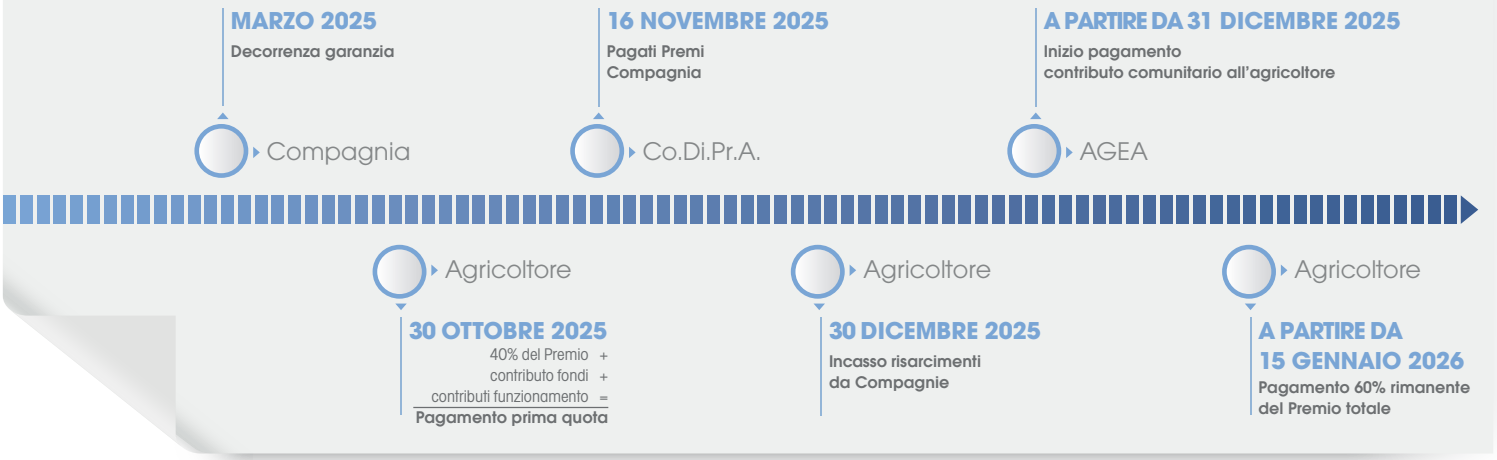

- Il contributo di adesione al Fondo Mutualistico Sotto Soglia è pari al 2% del tasso assicurativo, mediamente pari al 0,30% del Valore assicurato; nelle percentuali della tabella è ricompreso tale contributo di adesione, nel caso gli agricoltori non aderiscono volontariamente al Fondo verrà scorporato dalla quota Socio.
- Nei Comuni evidenziati in giallo, di recente fusione, si sono previste le due tipologie di Polizza A) e B) da applicarsi in dipendenza dell'ubicazione degli appezzamenti/vigneti assicurati negli ex Comuni oggetto di fusione.
- Il contributo di adesione al Fondo Fitopatie Impianti è pari al 0,05% del Valore assicurato e quello del Fondo C.A.I.R. al 2%, 4%, 5%, 7% del Premio; 1,5% del Premio per le produzioni ciliegie e piccoli frutti.

Il contributo di adesione al Fondo Fitopatie prodotti Vegetali è determinato in 10,00 euro fissi mentre il contributo per la partecipazione alla copertura mutualistica per il 2025 per gli agricoltori già aderenti nell'annualità 2024 è pari a zero.

- Il contributo di adesione al Fondo IST Mele è pari a euro 10,00 fissi mentre il contributo per la partecipazione alla copertura mutualistica per il 2025 per gli agricoltori già aderenti nell'annualità 2024 è pari a zero.

Le percentuali per la prima quota del contributo associativo indicate in Tabella non comprendono, e sono quindi da considerare ad integrazione:

- per gli Associati che decidono volontariamente di aderire al Fondo IST Mele nel 2025, non avendo aderito nel 2024 (esclusi i passaggi aziendali disciplinati dal Regolamento del Fondo): le quote di adesione alla copertura mutualistica, calcolate secondo i criteri annualmente stabiliti, per tutte le annualità precedenti nelle quali l'agricoltore non ha aderito alla copertura mutualistica;
- per gli Associati che decidono volontariamente di aderire al Fondo Fitopatie Prodotto nel 2025, non avendo aderito nel 2024 (esclusi i passaggi aziendali disciplinati dal Regolamento del Fondo): le quote di adesione alla copertura mutualistica, calcolate secondo i criteri annualmente stabiliti, per tutte le annualità precedenti nelle quali l'agricoltore non ha aderito alla copertura mutualistica.

Per gli allevatori che avevano assunto l'impegno all'adesione alla copertura mutualistica del Fondo IST Latte per le annualità 2022, 2023 e 2024, la conferma dell'adesione al Fondo e alla copertura mutualistica per l'anno 2025 non sconterà l'applicazione di alcun contributo associativo.

Società/intermediari che hanno sottoscritto contratto di collaborazione con AgriRisk Srl con conseguente più conveniente contributo associativo a carico dell'agricoltore (elenco aggiornato al 28/02/2025):

- Pavarotti Claudio
- Green Assicurazioni
- Assiteca

Elenco aggiornato disponibile sul sito www.codipratn.it

COSTO SOCIO 2025

Ipotesi Valore assicurato 10.000 €
Tariffa 14,88%
Esempio Comune di Cles - Prodotto mele

	DATI ASSICURATIVI			CONTRIBUTO SOCIO		AIUTO PUBBLICO		
	TARIFFA	VALORE ASSICURATO	PREMIO COMPAGNIA	1ª QUOTA CONTRIBUTO SOCIO	2ª QUOTA CONTRIBUTO SOCIO	IPOTESI ALIQUOTA DI CONTRIBUTO	AIUTO PUBBLICO	COSTO SOCIO
2025	14,88%	10.000 €	1.488 €	730 €	892,80 €	65% 60% 55%	967,20€ 892,80€ 818,40 €	655,60 € 730,00 € 804,40 €

ASSOCIATI CHE STIPULANO CERTIFICATI CON INTERMEDIARI
CHE SOTTOSCRIVONO ACCORDO PER GESTIONE CERTIFICATI CON AGRIRISK

COSTO SOCIO 2025

Ipotesi Valore assicurato 10.000 €
Tariffa 14,88%
Esempio Comune di Cles - Prodotto mele

	DATI ASSICURATIVI			CONTRIBUTO SOCIO		AIUTO PUBBLICO		
	TARIFFA	VALORE ASSICURATO	PREMIO COMPAGNIA	1ª QUOTA CONTRIBUTO SOCIO	2ª QUOTA CONTRIBUTO SOCIO	IPOTESI ALIQUOTA DI CONTRIBUTO	AIUTO PUBBLICO	COSTO SOCIO
2025	14,88%	10.000 €	1.488 €	780 €	892,80 €	65% 60% 55%	967,20€ 892,80€ 818,40 €	705,60 € 780,00 € 854,44€

ASSOCIATI CHE STIPULANO CERTIFICATI CON INTERMEDIARI
CHE NON SOTTOSCRIVONO ACCORDO PER GESTIONE CERTIFICATI CON AGRIRISK

Polizza di assicurazione collettiva – 2025

Sintesi principali condizioni di adesione

Estratto aggiornato al 26/02/2025.
(Nella Polizza Collettiva 2025, scaricabile anche dal sito www.codipratn.it
e inserita nel prossimo numero di *CodipraNews*, sono riportate integralmente le condizioni contrattuali).

La garanzia decorre dalle ore 12,00 del:

- terzo giorno successivo a quello della notifica per danni conseguenti alle Avversità Grandine e Vento;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica, per i certificati notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte;
- quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i certificati notificati a partire dal 1 aprile per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte.

Percentuale di contribuzione pubblica – fino al 70% del Premio ammesso a contributo.

La percentuale definitiva di contributo sarà stabilita nel bando di misura nell'autunno del 2025 in relazione all'ammontare delle risorse disponibili (circa 297 milioni di euro, integrabili con economie da altri capitoli di spesa) rispetto al fabbisogno di spesa per la Campagna assicurativa 2025. È prevedibile un'aliquota nell'intorno al 60% della spesa ammissibile a contributo.

Riduzione del Prodotto assicurato – qualora la produzione assicurata subisca una diminuzione per Prodotto/Comune assicurato di almeno un quinto (20%) per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio.

Soglia di accesso all'Indennizzo – Franchigia contrattuale

Il diritto all'Indennizzo si attiva esclusivamente quando le Avversità previste nell'oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 20% del Risultato della produzione assicurata, per Prodotto nel medesimo Comune, al netto di eventuali deduzioni di Prodotto. Superato detto limite verrà applicata, per Partita assicurata, la Franchigia contrattuale come segue:

PRODOTTO UVA DA VINO

limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità Grandine e Vento Forte

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

ALTRI PRODOTTI E PER PRODOTTO UVA DA VINO

limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte

DANNO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
FRANCHIGIA min 15%	28	26	24	22	20	18	16	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	28	26	24	22	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

fr. a scalare min 15%

fr. a scalare min 20%

fr. a scalare min 25%

fr. 30%

TUTTI I PRODOTTI PER AVVERSITÀ DIVERSE DA GRANDINE E VENTO FORTE

Per i danni imputabili esclusivamente o prevalentemente ad Avversità diverse da Grandine e Vento Fonte, la Franchigia applicabile è fissa pari al 30%.

Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo stabilito in base al Piano di Gestione dei Rischi 2025, nei Comuni e per i Prodotti, a tal scopo evidenziati nell'elenco Tariffe pubblicato sul sito www.codipratn.it, è prevista l'applicazione di una Franchigia a scalare con minimo del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio. In alternativa la quota di Premio oltre al tetto massimo sarebbe stata a completo carico dell'agricoltore. Questa condizione è indispensabile al fine di rendere ammissibile a contributo integralmente l'intero costo assicurativo. Fermo restando che la tariffa non deve essere superiore al parametro contributivo ministeriale comunale perché, nel caso, la quota di Premio oltre a quella corrispondente all'applicazione del parametro non è ammessa a contributo.

Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all'80% per Partita, al netto della Franchigia, 70% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da Avversità Colpo di Sole e Vento Caldo e/o Sbalzo Termico e/o Eccesso di Neve e/o Eccesso di Pioggia e/o Ondata di Calore; 60% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da Avversità Gelo-Brina e/o Alluvione e/o Siccità (al netto della parte coperta dal Fondo AgriCAT). Per prevalenti sono rispettivamente da intendersi i casi in cui i danni complessivi da Gelo-Brina e/o Alluvione e/o Siccità, ovvero da Colpo di Sole e/o Vento Caldo e/o Eccesso di Neve e/o Sbalzo Termico e/o Ondata di Calore e/o Eccesso Pioggia, eventualmente Fitopatie, siano maggiori al danno complessivo da Grandine e/o Vento Forte.

Oggetto della Garanzia – Siccità

(...) Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue (a eccezione del Prodotto mais da granella per farine da polenta – da insilaggio). Nel caso in cui l'impianto abbia una capacità irrigua non coerente con il fabbisogno storico della coltura, la Società potrà ridurre proporzionalmente la produzione in garanzia. Per eventuali produzioni non irrigue, la Società, a suo insindacabile giudizio, può riconoscere parte di eventuali perdite rideterminando la produzione in garanzia.

Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

(...) Con riferimento alle tipologie di Polizza che comprendono la garanzia Gelo-Brina, esclusivamente per i Prodotti "Sotto rete" e "Sotto rete e antibrina", la riduzione dei quintali assicurati di Prodotto, precedentemente illustrata nel paragrafo *Riduzione del prodotto assicurato*, comporterà una riduzione proporzionale ridotta da riferirsi al 15% del Premio iniziale, in considerazione del fatto che l'85% del Premio è da ricondurre al rischio gelo primaverile. L'85% del Premio iniziale non potrà quindi essere oggetto di alcuna riduzione.

PRODOTTO FRUTTA

Il danno complessivo sarà determinato sommando all'eventuale perdita di quantità il degrado di qualità, considerato per Partita assicurata, calcolato in base alle classificazioni e relativi coefficienti della TABELLA DI LIQUIDAZIONE C FRUTTA.

PRODOTTO UVA DA VINO

Il danno complessivo sarà determinato, per Partita assicurata, sommando alla perdita di quantità (peso) causata dalle Avversità oggetto di garanzia il danno da qualità da calcolarsi sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e di defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il Prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative. Entro la percentuale massima del 15% possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto.

Questo aumento di qualità sarà applicato nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà zona e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Pulitura del grappolo

Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, i grappoli non più vinificabili. È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.

Gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

È compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all'insorgenza di marcescenza e successivi aggravamenti, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica e altimetrica omogenea, avendo a riferimento le date di vendemmia stabile delle Cantine Sociali. La garanzia per i danni da eccesso acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina.

La provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella tabella qui sotto.

A prescindere dall'eventuale data di vendemmia della Cantina, convenzionalmente la garanzia cessa:

- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia termina la garanzia dell'evento Eccesso di Pioggia; le date indicate convenzionalmente per Area Omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della speci-

	FASCIA 1: fino a 350 m	FASCIA 2: da 350 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino a Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento – Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra – Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela – Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

fica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza della marcescenza e comunque prima dell'inizio della vendemmia.

Qualora a tali date il Prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio di danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento del danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Danni da Peronospora

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 – *Oggetto della Garanzia* delle Norme generali che regolano l'assicurazione, la Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita resa del Prodotto assicurato causato anche dalla Peronospora (Plasmopara viticola).

Limite di Indennizzo per varietà

Per i danni da Peronospora è stabilito un Limite di Indennizzo per singola Partita, definito per zona e fascia altimetrica da FEM, con riferimento alle risultanze tecnico/agronomiche rilevate nelle aziende sentinella distribuite sull'intero territorio provinciale (percentuale di danno da Peronospora per varietà/zona/fascia altimetrica). I danni eccedenti tale limite verranno considerati a tutti gli effetti danni causati da eventi non in garanzia e quindi da escludere dal risarcimento.

Limite aggregato

Resta inteso, inoltre, che il risarcimento, potrà essere riconosciuto nella sua interezza, esclusivamente quando non sia stato superato il limite di Indennizzo aggregato pari al 40% del Premio complessivo a carico del Contraente (Premi dovuti da Co.Di.Pr.A.) verso la Compagnia per tutti i Certificati emessi nell'anno, dalla stessa, relativi al Prodotto uva da vino (tipologia A e B). Contrariamente i risarcimenti saranno ridotti in misura proporzionale al superamento dei risarcimenti totali aggregati rispetto al Limite di Indennizzo previsto.

PRODOTTI COLTIVATI IN APPEZZAMENTI DOTATI DI SISTEMA DI DIFESA ATTIVA

La garanzia riguarda il Prodotto coltivato in Appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine e/o antibrina ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle Forme contrattuali;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e delle altre avversità in garanzia, avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- i danni produttivi imputabili alle garanzie: Eccesso Acqua, Vento Forte, Eccesso di Neve, Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, Sbalzi Termici, Colpo di Sole e Vento Caldo, Ondata di Calore;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro una settimana dall'allegagione e comunque entro il 15 maggio (periodo di allegagione) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del Prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento).

L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e del P.G.I.R.

TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le Polizze assicurative singole e i certificati per le Polizze Collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la Campagna assicurativa, di seguito indicate:

- 31 marzo 2025 per le colture a ciclo autunno primaverile;
- 30 aprile 2025 per le colture permanenti;
- 30 giugno 2025 per le colture a ciclo primaverile, per olivicoltura, per gli impianti e le strutture permanenti, per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate.

PRODOTTO CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI

Franchigia

La Franchigia contrattuale applicata una volta superata la Soglia per il diritto all'Indennizzo sarà pari al 30% (fissa).

Limite aggregato

I risarcimenti saranno riconosciuti nella loro interezza esclusivamente quando non sia stato superato il Limite di Indennizzo aggregato pari al 130% dei Premi complessivi a carico del contraente per la convezione ciliegie e piccoli frutti.

FONDO AGRICAT

Nel 2025 il Fondo AgriCAT per tutti gli agricoltori aderenti (percettori del Premio PAC e iscritti nel Registro delle Imprese) opera nel caso siano assicurati

con Polizze agevolate che ricomprendono nell'oggetto di garanzia le garanzie catastrofali, con riferimento al Valore Indice (per i Valori Indice fare riferimento a www.codipratn.it), avendo in considerazione la percentuale di danno rilevato con la perizia, nei limiti della specifica Franchigia, dei limiti del massimo Indennizzo e della dotazione finanziaria del Fondo.

Per le colture permanenti, dal 2025 sarà applicata una Franchigia del 50% per Prodotto/azienda e Comune, con un limite di Indennizzo del 60% (per le polizze standard), aumentato all'80% in caso di sottoscrizione di Polizza sperimentale.

Nel caso di eventi da Gelo-Brina la denuncia di danno, tramite il proprio CAA, deve essere effettuata nel termine di 10 giorni dalla data dell'accadimento (salvo che non intervengano proroghe).

Nuova Polizza semplificata

Il PGRA 2025 (vedi articolo a pag. 6) introduce, in modo sperimentale, la possibilità di sottoscrivere una Polizza agevolata semplificata le cui principali caratteristiche sono le seguenti:

- copertura delle Avversità Catastrofali: Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, con la possibilità di includere ulteriori rischi, come la Grandine;
- è destinata a un numero limitato di colture vegetali, tra cui cereali a paglia (frumento duro, tenero, avena, farro, orzo), pesco da industria e da mensa e uva da vino;
- i valori assicurati vengono calcolati sulla base degli indici di costo che valgono ai fini dell'operatività del Fondo AgriCAT, coprendo così solo una parte dei costi variabili di produzione per ettaro o unità di Prodotto;
- la copertura è limitata alla mancata resa quantitativa (= danno di quantità): la Polizza assicura esclusivamente la perdita di produzione;
- la copertura della Polizza è perfettamente complementare e interoperante con il Fondo AgriCAT (per gli aderenti a tale strumento ovvero per gli agricoltori beneficiari della PAC). Il Fondo AgriCAT, in caso di attivazione, della Polizza semplificata amplia il suo intervento dal 60% (previsto per le Polizze tradizionali nel caso di colture permanenti) all'80%; in questo caso, per la parte di danno per la quale è previsto l'intervento di AgriCAT, non può operare il risarcimento della Compagnia di assicurazione, diversamente da quanto succede nel caso di Polizze tradizionali;
- la Franchigia è applicata, in tutti i casi, per CUAA/Prodotto/Comune e non per Partita.

Sezione 1 bis – nuova appendice sperimentale alla Polizza Collettiva 2025

A partire dal 2025, la Polizza Collettiva introduce la Sezione 1 bis, un'appendice sperimentale per tutte le colture vegetali, eccetto ciliegie e piccoli frutti e prato pascolo. Sul sito www.codipratn.it sarà data pubblicazione delle Compagnie di assicurazione che hanno aderito, oltre alla tradizionale Polizza Collettiva, anche alla Polizza sperimentale. Tale Polizza prevede la possibilità di applicare condizione di limite di Indennizzo sui danni esclusivamente o principalmente imputabili ad avversità catastrofali (Gelo-Brina, Alluvione, Siccità) aumentati al 70%, in luogo del limite di Indennizzo del 60%, a condizione di:

- assicurare il valore medio della produzione annua, sia in termini di Produzione Media Annua sia di Resa Media Annua, secondo quanto specificatamente stabilito nelle condizioni speciali di assicurazione;
- obbligarsi a fornire, in caso di denuncia di danni da Gelo-Brina, la documentazione relativa agli ultimi tre o cinque anni di conferimenti (quintali e liquidati), escludendo l'anno con il valore più alto e quello con il valore più basso.

L'adesione alla Sezione 1 bis deve essere richiesta al momento della stipula del Certificato di assicurazione.

L'informazione sarà registrata tramite apposita codifica o altra forma di comunicazione definita tra il Contraente e la Compagnia di assicurazione.